



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

**IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI MEDIANTE
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**



D.C.P. del 24.9.2020 n. 12 di reg.

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Indice generale

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Normativa di riferimento e definizioni
- Art. 3. Definizioni specifiche
- Art. 4. Finalità dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5. Principi applicabili
- Art. 6. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- Art. 7. Modalità di raccolta e trattamento dei dati
- Art. 8. Conservazione delle immagini
- Art. 9. Titolare del trattamento
- Art. 10. Dirigenti ed autorizzati al trattamento
- Art. 11. Accesso ai dati
- Art. 12. Informativa
- Art. 13. Diritti dell'interessato
- Art. 14. Telecamere spente
- Art. 15. Sicurezza dei dati
- Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17. Funzioni di coordinamento e supporto
- Art. 18. Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, comprendente altresì impianti di videocontrollo e videocitofono, attivati presso gli stabili o altri siti di proprietà della Provincia di Padova, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Art. 2 - Normativa di riferimento e definizioni

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla seguente normativa :

- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in avanti "*Regolamento europeo 2016/679*";
- D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato "*Codice*";
- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- *Provvedimento in materia di videosorveglianza* (emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni), d'ora in avanti "*Provvedimento Generale*".
- Regolamento interno per la protezione dei dati personali.

2. Ai fini del presente Regolamento per le definizioni di: trattamento, dato personale, banca dati, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dal "*Regolamento europeo 2016/679*".

Art. 3 - Definizioni specifiche

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per videocontrollo: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
- b) per videosorveglianza: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
- c) per videocitofoni: il sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
- d) per Webcam: Telecamera digitale collegata a un personal computer, che consente di trasmettere immagini a un altro utente tramite Internet;
- e) per centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: il sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

2. I sistemi di videosorveglianza operano attraverso telecamere, dislocate presso le varie sedi dell'Ente, che possono essere interne e/o esterne.

3. Le caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature utilizzate e relative sale di controllo, le ragioni delle scelte operate in termini di necessità di installazione delle stesse e delle relative modalità di funzionamento, ivi compresa l'eventuale registrazione e conservazione dei dati ed i relativi termini, i presupposti e le modalità del singolo trattamento, sono determinate dai Dirigenti interessati e sono contenute nella determina di acquisto.

Art. 4 Finalità dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Provincia di Padova sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

2. Conformemente a quanto disposto dallo *Statuto dei lavoratori*, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Provincia o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere¹.

3. In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi².

Art. 5 - Principi applicabili

1. Il trattamento di dati personali acquisiti mediante i sistemi di sorveglianza in dotazione alla Provincia di Padova deve rispettare i seguenti principi:

- **Principio di liceità** – allorché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. c) ed e), del "*Regolamento europeo 2016/679*". La videosorveglianza pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), de "*Regolamento europeo 2016/679*", il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici vengono configurati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e, comunque, per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità** – la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di

¹ Punto 2.1 del *Provvedimento Generale*.

² Punto 2.1 del *Provvedimento Generale* che richiama, oltre alle norme sulla tutela dei lavoratori, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

Art. 6 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, qualora diano luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), del "Regolamento europeo 2016/679", è subordinata alla preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. I sistemi di videosorveglianza in uso :
 - non sono dotati di *software* che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima;
 - si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma non sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

Art. 7 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente negli immobili di proprietà provinciale.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il Servizio di ricezione, registrazione e visione ubicata presso gli uffici provinciali. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
5. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 8 - Conservazione delle immagini

1. Nel caso un sistema di videosorveglianza preveda la conservazione delle immagini, la conservazione temporanea dei dati è limitata al massimo a ventiquattro ore.

2. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alla organizzazione tecnica del sistema di videosorveglianza, nonché a festività o chiusura di uffici. Il Dirigente del servizio presso cui è la gestione del sistema di videosorveglianza dispone, con proprio atto, la durata della conservazione, commisurata al tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

3. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza e prevenzione, il termine di conservazione è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure per necessità connesse a specifiche richieste dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso³.

4. Il software di gestione del sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

5. Nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada si rinvia al Paragrafo 5.3 del "*Provvedimento Generale*".

Art. 9 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è la Provincia nel suo complesso.

Art. 10 - Dirigenti ed autorizzati al trattamento

1. In conformità all'organizzazione del titolare del trattamento dei dati, come configurata nel Regolamento interno per la protezione dei dati, il Dirigente presso il quale vi è la gestione dell'impianto di videosorveglianza provvede:

- ad adottare atti ed istruzioni operative per il rispetto delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, indicate nei registri dei trattamenti per la protezione dei dati, relativamente ai sistemi di videosorveglianza;

³ Punto 3.4 del *Provvedimento Generale*.

- a nominare il dipendente o collaboratore autorizzato alla gestione dell'impianto e al controllo dei sistemi di ripresa;
- in caso di differenti competenze attribuite a singoli operatori, a definire diversi livelli di accesso e visibilità, con differenti credenziali di autenticazione, in modo che ciascun operatore possa compiere le attività di propria competenza;
- i compiti affidati a ciascun operatore, ed i rispettivi limiti, devono essere specificati per iscritto con la lettera di incarico.

2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati acquisiti con sistemi di videosorveglianza non possono eseguire operazioni di trattamento per fini non individuati tra quelli loro assegnati.

3. L'accesso alle immagini ed ai dati personali acquisiti dai sistemi di videosorveglianza è consentito al Dirigente ed agli autorizzati al trattamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di polizia o di personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema, nei limiti dell'incarico svolto/ricevuto, come indicato nell'articolo successivo.

4. Il Servizio che intende procedere all'acquisto di un nuovo impianto di videosorveglianza deve preventivamente informare il Servizio Sistemi Informativi e sottoporre allo stesso, per una valutazione preliminare, il Capitolato d'oneri della fornitura del software di gestione dell'impianto di videosorveglianza ed in particolare della presenza delle funzionalità che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Art. 11 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del servizio Sistemi Informativi dell'Ente (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese), ai sensi dell'art. 15 del "*Regolamento europeo 2016/679*", che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 13. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 12 - Informativa

1. Il Titolare, in conformità alle disposizioni vigenti, provvede a segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.
2. La presenza è segnalata da un'informativa breve (cartello), come da fac-simile predisposto dal Garante della Privacy, che viene collocata nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; ha un formato ed un posizionamento chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno; contiene un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.
3. L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza può essere letta nel sito internet istituzionale nella sezione privacy.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti, del "*Regolamento europeo 2016/679*", previa presentazione di apposita istanza.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, "*Regolamento europeo 2016/679*", (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente ovvero al Titolare del trattamento).
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il Titolare del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, del "*Regolamento europeo 2016/679*", l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento, se necessario ed in quanto tecnicamente possibile, dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in conformità alla previsione di cui al paragrafo 4, del precitato art. 15.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al punto 1) del presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Telecamere spente

1. Non è consentita l'installazione di telecamere non funzionanti, in quanto mancanti del presupposto di liceità.

2. Nel caso in cui una telecamera venga disattivata in modo permanente, in quanto è venuta a cessare la finalità per la quale è stata installata, il titolare provvede:

- a dare un'informativa breve (cartello), con le stesse modalità dell'articolo precedente, recante l'indicazione che la telecamera è disattivata;
- alla sua rimozione in un tempo congruo.

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento vanno custoditi e controllati presso locali della Provincia specificamente individuati, l'accesso ai quali è consentito esclusivamente al Titolare del trattamento, al Responsabile ed al personale da questi incaricato, nei limiti delle rispettive lettere di incarico.

2. Le sale di controllo vanno ubicate in zone non accessibili al pubblico e sistematicamente interdette all'accesso di personale non autorizzato.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati possono essere, su proposta del Dirigente che gestisce il relativo impianto e su disposizione del Titolare: *a)* distrutti; *b)* ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono raccolti; *c)* conservati per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 17 - Funzioni di coordinamento e supporto

1. Al fine di garantire il costante aggiornamento/adequamento dell'attività dell'Ente alla vigente normativa, viene demandato alla Segreteria Generale il coordinamento di tutte le disposizioni organizzative in materia di *privacy* ed il supporto ai Servizi/Uffici per i necessari approfondimenti di carattere interpretativo ed operativo.

2. Il Segretario Generale si avvale all'uopo di un Gruppo di studio e di lavoro nella composizione ritenuta più opportuna.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Regolamento europeo 2016/679*, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza*, e successive modifiche ed integrazioni nonché al *Regolamento interno per la protezione dei dati personali*.